



COMUNE DI PAVONE CANAVESE

PROVINCIA DI TORINO

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI**

- Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 22.11.2013

INDICE

ART.1 - OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO

ART. 2 - ISTITUZIONE DELLA TASSA

ART. 3 – SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA

ART. 4 - PRESUPPOSTO DELLA TASSA.

ART. 5 - LOCALI ED AREE TASSABILI.

ART. 6 - ESCLUSIONE DALLA TASSA.

ART. 7 – RIFIUTI SPECIALI - ESCLUSIONE DALLA SUPERFICIE TASSABILE.

ART. 8 – MODALITA' PER LA DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE.

ART. 9 – COMMISURAZIONE E GETTITO COMPLESSIVO DELLA TASSA ANNUALE.

ART. 10 - SOGGETTI PASSIVI - SOLIDARIETÀ'.

ART. 11 – DECORRENZA DELLA TASSA.

ART. 12 - DENUNCE.

ART. 13 - CLASSIFICAZIONE DELLE SUPERFICI TASSABILI.

ART. 14 - TARIFFE

ART. 15 - RIDUZIONI *E* MAGGIORAZIONI TARIFFARIE PER PARTICOLARI CONDIZIONI D'USO.

ART. 16 - TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO.

ART. 17 – COMPONENTE SERVIZI DEL TRIBUTO: LA MAGGIORAZIONE

ART. 18 – ATTIVITA' DI CONTROLLO

ART. 19 - ACCERTAMENTO

ART. 20 - SANZIONI

ART. 21 – MODALITA' DI RISCOSSIONE.

ART. 22 - FUNZIONARIO RESPONSABILE.

ART. 23 - RIMBORSI

ART. 24 – NORMATIVA DI RINVIO

ART. 25 – NORME ABROGATE

ART. 26 – EFFICACIA DELLA NORMA

ART.1 – OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani nel Comune di Pavone Canavese nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla L.C. 18 ottobre 2001 n. 3) e dall'art. 52 D.Lgs. 446/1997.

2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento la L. 27 luglio 2000, n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, nonché la vigente legislazione regionale, il vigente Statuto comunale, le relative norme di applicazione e l'**art. 5, comma 4 quarter del D.L. 102/2013, convertito dalla Legge n. 124/2013.**

ART. 2 – ISTITUZIONE DELLA TASSA

1. Per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani svolti in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita una tassa annuale in base a tariffa denominata «Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani».

2. La sua applicazione è disciplinata dal D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 e successive modifiche ed integrazioni, dalle norme immediatamente operative del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dal presente Regolamento

3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano quindi le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi in materia.

4. Le norme del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua fini determinati dalla legge, con criteri di efficienza, economicità, efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

ART. 3 – SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA

1. Il servizio di Nettezza Urbana è disciplinato con apposito regolamento adottato ai sensi delle normative vigenti ed, in particolare, del D.Lgs. 22/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché in conformità all'art. 59 del D.lgs. 507/1993. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa (zona servita, distanza e capacità dei contenitori, frequenza della raccolta ed altre aspetti per la determinazione della tassa).

2. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta in regime di privativa, la tassa è dovuta in misura pari al:

- a) 40 % della tariffa per distanze fino a ml. 1.000;
- b) 30 % della tariffa per distanze fino a ml. 2.000;
- e) 20 % della tariffa per distanze superiori a ml. 2.000;

dal più vicino punto di raccolta rientrante nelle zone perimetrate o di fatto servite.

3. Gli occupanti o detentori degli insediamenti, comunque situati fuori dell'area di raccolta, sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, provvedendo al conferimento dei rifiuti urbani interni ed equiparati nei contenitori più vicini.

4. La tassa è comunque applicata per intero anche in assenza della determinazione del perimetro in cui è istituito il servizio di raccolta quando, di fatto, detto servizio è attuato.

ART. 4 - PRESUPPOSTO DELLA TASSA.

1. A norma del 1° comma dell'Art. 62 del D.Lgs. n. 507/93, la tassa è dovuta per l'occupazione e la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti (ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni e delle aree a verde), esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa in regime di privativa, con riferimento ai limiti territoriali, all'organizzazione ed alle altre modalità di effettuazione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni stabiliti nell'apposito Regolamento.

Per locali si intendono tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata nel suolo, qualunque ne sia la destinazione e l'uso.

2. Sono tassabili, ai fini dell'autonoma applicazione della tassa ai sensi del 2° comma dell'art. 63 del D.Lgs. 507/93, le parti comuni del condominio occupate o detenute in maniera esclusiva per le quali l'obbligazione è posta a carico degli occupanti o detentori.

3. A norma del comma 4 dell'art. 62 del D.Lgs. n. 507/93, per le unità immobiliari adibite a civile abitazione, ma nelle quali sia svolta una attività economica o professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

4. Per le abitazioni coloniche, per le unità immobiliari ad uso civile abitazione o a qualsiasi altro uso adibite con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione colonica o alle unità immobiliari anzidette.

ART. 5 - LOCALI ED AREE TASSABILI.

Si considerano locali tassabili, tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo qualunque ne sia la destinazione d'uso.

Sono così considerati locali tassabili, in via esemplificativa, i seguenti vani:

- a) tutti i vani in genere interni alle abitazioni, tanto se principali (camere, sale, cucine, etc.) che accessori direttamente asserviti all'abitazione (anticamera, ripostigli, corridoi, ingressi, bagni, cantine, mansarda, tavernetta, locali di deposito, lavanderia, etc.) e così pure le dipendenze, anche se separate dal corpo principale dell'edificio (rimesse, autorimesse, depositi, etc.);
- b) tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali per l'esercizio di arti e professioni;
- c) tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a botteghe e laboratori artigiani;
- d) tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti alle attività commerciali quali alberghi, locande, ristoranti, trattorie, pensioni, osterie, bar, pizzerie, tavole calde, caffè, pasticcerie, nonché i negozi in genere, anche se svolte all'interno di centri commerciali;
- e) tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a banche, teatri e cinematografi, ad ospedali, case di cura e simili, a stabilimenti, opifici industriali ed attività artigianali, a distributori di carburanti;
- f) tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a circoli privati, a sale per giochi e da ballo, a discoteche ed altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;
- g) tutti i vani principali, secondari ed accessori di ambulatori, di poliambulatori e di studi medici e veterinari, di laboratori di analisi cliniche, di stabilimenti termali, di saloni di bellezza, di saune, di palestre e simili;
- h) tutti i vani principali, secondari ed accessori di magazzini e depositi di autorimesse e di autoservizi, di autotrasporti, di agenzie di viaggi, assicurative, finanziarie, ricevitorie e simili;
- i) tutti i vani (uffici, aule scolastiche, biblioteche, anticamere, sale di aspetto, atri, parlatori, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, bagni, gabinetti, etc.) di collegi, istituti di educazione, di associazioni, tecnico economiche e di collettività in genere;
- j) tutti i vani di enti pubblici non economici, di musei e biblioteche, di associazioni di natura esclusivamente culturale, politica, sportiva, sindacale, ricreativa, di enti di assistenza, di caserme, di stazioni, etc.;
- k) le aree scoperte operative di attività commerciali, artigianali, industriali e di servizi computate nel limite del 50%.

ART. 6 - ESCLUSIONE DALLA TASSA.

1. Non sono soggette alla tassa i locali e le aree che, per loro caratteristiche (natura e assetto delle superfici) e destinazione (uso delle superfici) non possono produrre rifiuti. Sono da ritenersi in condizioni di non assoggettabilità alla tassa a titolo esemplificativo:

- a) i ripostigli, gli stenditoi, i solai, le soffitte, i sottotetti e simili, limitatamente alla parte di essi con altezza non superiore a mt. 1,50, anche se utilizzati per il deposito alla rinfusa di oggetti in disuso, ma nei quali non è possibile la permanenza;
- b) i vani scala, le centrali termiche, le travate, le tettoie aperte o chiuse non funzionali ad un'attività, i balconi e le verande;
- c) le aree comuni del condominio di cui all'art. 1117 del C.C. (scale, ingressi, portici, cortili, ascensori) e le aree scoperte pertinenziali o accessorie di civile abitazioni nonché le aree a verde;
- d) i locali e le aree utilizzati esclusivamente per il deposito di legna, carbone e simili;
- e) i locali delle case rurali utilizzati per l'esercizio dell'impresa agricola e le aree scoperte, pertinenziali o accessorie delle case suddette;
- f) i locali a celle frigorifere e i locali di essiccazione (senza lavorazione);
- g) i locali per cabine elettriche, per centrali termiche e per impianti tecnologici compresi i vani accessori.

2. Non sono altresì soggetti alla tassa i locali che non possono produrre rifiuti perché risultanti in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno.

Sono pertanto esclusi ai sensi di tale disposizione a titolo esemplificativo:

- a) le unità immobiliari ad uso abitazione, non utilizzate, chiuse e prive di qualsiasi arredo e prive di allacciamenti alle reti dei servizi pubblici; tale condizione deve essere dichiarata sotto propria responsabilità e provata dagli atti amministrativi inerenti la cancellazione agli allacciamenti e può essere verificata con sopralluogo dell'ufficio competente;
- b) fabbricati danneggiati, non agibili, le unità immobiliari per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, se utilizzate prima, non oltre l'inizio di tale utilizzo;

3. Le circostanze di cui al precedente comma 2 comportano la non assoggettabilità alla tassa soltanto qualora siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente accertate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

Resta fermo l'obbligo degli interessati di denunciare l'eventuale cambio di destinazione o qualsiasi fatto che comporti la perdita del diritto dell'esenzione accordata entro il termine fissato per la presentazione della denuncia delle superfici così come previsto dall'articolo 11 del presente Regolamento; l'esenzione applicata avrà validità fino a revoca.

Ai sensi dell'art. 62 comma 5 del D.Lgs. 507/93 sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative e regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

Sono altresì esclusi i seguenti stabili ed aree:

- 1) Gli stabili (e relative aree) adibiti ad uffici comunali e tutti gli altri in cui hanno sede uffici o servizi pubblici alle cui spese di funzionamento provvede direttamente il Comune;
- 2) Gli edifici e le aree destinati ed aperti al culto, con esclusione dei locali annessi adibiti ad abitazione, e ad usi diversi da quello del culto in senso stretto.

ART. 7 – RIFIUTI SPECIALI - ESCLUSIONE DALLA SUPERFICIE TASSABILE.

1. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

A titolo esemplificativo si elencano alcune delle attività che potrebbero essere interessate all'esclusione parziale della superficie tassabile:

- a) officine meccaniche, riparazione auto, moto, cicli, macchine agricole, elettrauto;
- b) officine di carpenteria metallica;
- c) tipografie artigiane;
- d) autocarrozzerie;
- e) decorazione e molatura vetro;
- f) falegnamerie;
- g) ambulatori medici, dentistici e veterinari, laboratori odontotecnici e radiologici, laboratori di analisi;
- h) gommisti;
- i) locali per le attività di impianti elettrici, idraulici, termoidraulici, frigoristi, condizionamento, muratori, imbianchini;
- j) galvanotecnica e verniciature;
- k) lavanderie;
- l) locali della industria chimica per la produzione di beni e prodotti;
- m) ospedali, case di cura e di riposo e cimiteri.

Per eventuali altre attività non considerate nel precedente elenco si fa riferimento a criteri di analogia.

2. Sulle superfici ove risulta difficile determinare la parte sulla quale si producono i rifiuti speciali, si applica una detassazione che riduce la superficie dei locali adibiti ad attività produttiva o di lavorazione di una percentuale pari alla percentuale di incidenza del peso del rifiuto speciale sul totale della produzione di rifiuti dei locali.

3. Ai fini dell'applicazione della tassa per gli esercenti dei distributori dei carburanti sono esclusi dalla commisurazione della superficie tassabile:

- le aree non utilizzate, né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'uscita dei veicoli dall'area di servizio;
- sono inoltre commisurati separatamente, perché autonomamente tassabili, i locali ed aree scoperte destinati ad un uso diverso da quello proprio della stazione di servizio (da includere nella categoria cui appartiene l'attività esercitata in tali locali o su tali aree).

4. Per gli esercenti di impianti di lavaggio auto l'area esclusa è circoscritta al solo impianto di lavaggio.

5. Il produttore di rifiuti speciali è tenuto ad individuare esattamente nella denuncia di occupazione la superficie dei locali destinati alla produzione dei rifiuti speciali, nonché la tipologia dello stesso e nel caso previsto dal comma 3 del presente articolo anche la percentuale di incidenza del peso del rifiuto speciale sul totale della produzione del locale.

6. La detassazione viene accordata a richiesta di parte ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando idonea documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati, pericolosi e non pericolosi.

7. Nel rispetto delle disposizioni previste dall'art. 6, comma 4 L. 212/2000, alla domanda di detassazione deve essere allegata:

- planimetria degli insediamenti in cui sia evidenziata la distinzione dei locali con distinzione, per ciascun locale, del tipo di rifiuto prodotto (speciali, tossici, nocivi, ecc.) ed evidenziazione delle superfici stabilmente occupate da beni mobili strumentali;
- copia del registro di carico e scarico del rifiuto speciale;
- documentazione di consegna dei rifiuti (copia di bolle di accompagnamento e fatture);
- copia del contratto con la ditta o società di smaltimento;
- se non evincibile dalla documentazione sopra citata, documentazione che attesti il luogo di scarica dei rifiuti.

L'ente si riserva la facoltà di chiedere in visione le fatture inerenti il costo per lo smaltimento dei rifiuti speciali.

ART. 8 – MODALITA' PER LA DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE.

1. La superficie tassabile dei locali è misurata sul filo interno dei muri ovvero sul perimetro interno delle aree scoperte.

2. La disposizione di cui all'art. 1 comma 340 Legge 30 dicembre 2004 n. 311 si interpreta nel senso che la base imponibile ai fini T.A.R.S.U. deve sempre essere determinata in base all'effettiva superficie suscettibile di produrre rifiuti, eccettuate le superfici produttive di rifiuti speciali.

3. Ove il Comune riscontri la presenza sul proprio territorio di unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria la cui superficie catastale risulti superiore a quella denunciata ai fini T.A.R.S.U., comprendendo tuttavia nel totale della superficie denunciata anche le parti dell'immobile eventualmente indicate come non suscettibili di produrre rifiuti o esenti dall'imposta, ovvero riscontri la presenza di unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria la cui superficie imponibile non risulti registrata presso l'Ufficio del Territorio, l'Ufficio Tributi procede alla modifica d'ufficio delle superfici imponibili, ovvero alla richiesta di presentazione all'Ufficio del Territorio della planimetria catastale del relativo immobile, soltanto ove il soggetto passivo d'imposta ovvero il proprietario o titolare di un diritto reale sull'immobile non provveda a presentare apposita denuncia integrativa ai fini T.A.R.S.U. nel termine di trenta giorni dal ricevimento di apposita comunicazione da parte del Comune.

4. La previsione secondo cui la superficie di riferimento ai fini T.A.R.S.U. non può in ogni caso essere inferiore all'80 per cento della superficie catastale viene allo stesso modo utilizzata per l'accertamento d'ufficio in tutti i casi di immobili non denunciati ai fini T.A.R.S.U. per i quali il soggetto passivo d'imposta non provveda a presentare apposita denuncia integrativa ai fini T.A.R.S.U. nel termine di trenta giorni dal ricevimento di apposita comunicazione da parte del Comune, ovvero senza necessità di invio di alcuna preventiva comunicazione, nel caso in cui il personale del Comune non sia stato posto in condizione di accertare l'effettiva superficie imponibile dell'immobile, una volta esperita la procedura di cui all'art. 73 D.Lgs. 507/1993.

ART. 9 – COMMISURAZIONE E GETTITO COMPLESSIVO DELLA TASSA ANNUALE.

1. Ai sensi dell'art. 65, comma 1 D.Lgs. 507/1993, la tassa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie, per unità di superficie imponibile, dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati, nonché al costo dello smaltimento.

2. Il gettito complessivo della tassa deve essere determinato secondo i principi e nei limiti minimi e massimi stabiliti dall'art. 61 D.Lgs. 507/1993.

ART. 10 - SOGGETTI PASSIVI - SOLIDARIETÀ'.

1. La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui all'articolo 5 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o fra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

2. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

3. Per le unità immobiliari adibite ad abitazione, date in locazione in modo saltuario od occasionale con o senza mobilio, il soggetto passivo della tassa è il proprietario dell'unità medesima. In caso di subaffitto la tassa è dovuta dal primo affittuario in solido con il proprietario.

4. È riconosciuta la facoltà al conduttore di sostituirsi nella soggettività passiva del proprietario, fermo restando il vincolo di solidarietà fra il conduttore ed il proprietario.

ART. 11 – DECORRENZA DELLA TASSA.

1. Ai sensi dell'art. 64 D.Lgs. 507/1993, la tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio la conduzione o occupazione di locali e/o di aree soggette alla tassa.
3. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree, purché debitamente accertata a seguito di regolare denuncia indirizzata al competente ufficio comunale, dà diritto all'abbuono a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia viene presentata.
4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per la annualità successive, ove l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali e delle aree tassabili, ovvero ove la tassa sia stata assolta dell'utente subentrante.

ART. 12 - DENUNCE.

1. I soggetti passivi e i soggetti responsabili del tributo, presentano al Comune, entro il 20 Gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune. La denuncia è redatta sugli appositi modelli predisposti dal Comune e dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso gli uffici comunali.
2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme e tempi, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.
3. La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.
4. L'ufficio comunale competente rilascia copia protocollata della denuncia e, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.
5. Nel caso di locali in condomini multiproprietà e di centri commerciali integrati, è fatto obbligo al soggetto che gestisce i servizi comuni (amministratore del condominio nel caso di alloggi in condominio, gestore o amministratore nel caso di centri commerciali integrati o multiproprietà), di presentare al competente ufficio comunale, entro il 20 gennaio di ogni anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali e delle aree soggette a tassazione.
Tale elenco ha effetto anche per gli anni successivi purché non vi sia variazione nelle generalità degli occupanti o detentori.
6. Nel caso di multiproprietà, la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore con le modalità di cui all'art. 63, comma 3, D.Lgs. 507/1993.
7. Il contribuente è responsabile dei dati dichiarati e sottoscritti indicati in denuncia. Le modifiche derivanti da errore nella indicazione della metratura che danno diritto ad una minore tassazione hanno effetto dall'anno successivo alla presentazione della istanza di rettifica, a meno che il contribuente non dimostri che l'errore non è a lui attribuibile.
8. In occasione di iscrizioni anagrafiche o altre pratiche concernenti i locali interessati, gli uffici comunali sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto, fermo restando, in caso di omesso invito, l'obbligo di denuncia di cui al comma 1.

ART. 13 - CLASSIFICAZIONE DELLE SUPERFICI TASSABILI.

1. Agli effetti dell'applicazione della tassa, i locali e le aree secondo l'uso cui sono destinate, sono suddivise nelle seguenti categorie:

CAT.	DESCRIZIONE
	<u>Locali ed aree adibiti a:</u>
I	RISTORANTI, BAR, MENSE
II	ORTOFRUTTA, FIORAI, PESCHERIE,
III	NEGOZI ALIMENTARI
IV	ALBERGHI, RICOVERI, ISTITUTI RELIGIOSI, OSPEDALI, SALE DA BALLO
V	USO ABITATIVO PER NUCLEI FAMILIARI
VI	NEGOZI NON ALIMENTARI E BOTTEGHE ARTIGIANE
VII	UFFICI PUBBLICI E PRIVATI, COLLEGI, BANCHE
VIII	AUTOSALONI
IX	ALTRE AREE ESPOSITIVE
X	INDUSTRIE, ATTIVITÀ ARTIGIANALI, MAGAZZINI, IMPIANTI SPORTIVI, DISTRIBUTORI DI CARBURANTI
XI	ISTITUTI PER L'INFANZIA E SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO (asili nido, scuole materne, elementari, scuole medie inferiori, etc.)
XII	SUPERMERCATI CON SUPERF. SUPERIORE A 200 MQ., CENTRO COMMERC. E RELATIVE PERTINENZE
XIII	TEATRI, CINEMATOGRAFI, MUSEI, BIBLIOTECHE, SEDI DI ISTITUZIONI-CULTURALI-POLITICHE-RELIGIOSE
XIV	AMBULANTI ORTOFRUTTA - Uso annuale - Uso giornaliero
XV	AMBULANTI ALIMENTARI - Uso annuale - Uso giornaliero
XVI	AMBULANTI NON ALIMENTARI - Uso annuale - Uso giornaliero
XVII	RACCOLTA SFALCI

ART. 14 - TARIFFE

1. Le tariffe vengono deliberate dalla Giunta Comunale entro il termine di approvazione del Bilancio Annuale di Previsione in base alla classificazione ed ai criteri di graduazione contenuti nel presente regolamento, per unità di superficie dei locali ed aree compresi nelle singole categorie e sottocategorie, da applicare nell'anno successivo. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno in corso.

2. La deliberazione deve, tra l'altro indicare:

- le ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe;
- i dati consuntivi e previsionali relativi ai costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica
- i dati e le circostanze che hanno determinato l'aumento per la copertura minima obbligatoria del costo.

3. La deliberazione della tariffa, divenuta esecutiva a norma di Legge, è trasmessa entro trenta giorni alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze, che formula eventuali rilievi di legittimità nel termine di sei mesi dalla ricezione del provvedimento. In caso di rilievi formulati tardivamente, il Comune non è obbligato ad adeguarsi agli effetti dei rimborsi e degli accertamenti integrativi.

ART. 15 - RIDUZIONI E MAGGIORAZIONI TARIFFARIE PER PARTICOLARI CONDIZIONI D'USO.
RIDUZIONI

1. La tariffa unitaria viene ridotta, per particolari condizioni d'uso, come dal seguente prospetto;

	DESCRIZIONE	RIDUZIONE %
-	Abitazioni con unico occupante	33%
-	Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune	33%
-	I locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività	33%
-	Utente che, versando nelle circostanze di cui al n° 2, risiede o abbia la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale	33%
-	Agricoltori occupanti la parte abitativa della costruzione rurale	30%

2. Le riduzioni tariffarie di cui sopra sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione con effetto dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello di presentazione della denuncia stessa.
3. La riduzione di cui al punto 1 è applicabile solo nel caso in cui l'occupante sia residente.
4. Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 Gennaio il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta con effetto dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello dell'evento; in difetto si provvede, oltre al recupero del tributo, all'applicazione delle sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs. 15/11/93, n° 507, così come modificato dall'art. 12 del D.Lgs. 473/97 .
5. Le suddette riduzioni tariffarie non sono cumulabili tra loro.

MAGGIORAZIONI

1. Il servizio di raccolta domiciliare di sfalci e ramaglie presso le aree private prevede una tassazione forfettaria, deliberata dalla Giunta Comunale contestualmente all'approvazione delle Tariffe e commisurata al numero di contenitori forniti dal gestore, sulla base della richiesta presentata dagli utenti utilizzatori al Comune.
2. Il contribuente che non intenda più usufruire del servizio è tenuto a darne comunicazione al Comune obbligatoriamente entro il 20 Gennaio con contestuale restituzione del contenitore; in difetto il servizio verrà addebitato per l'intera annualità.

ART. 16 - TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO.

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente, locali od aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tassa giornaliera di smaltimento. Viene considerato temporaneo l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare.
2. La misura è determinata dalla Giunta Comunale in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, con la facoltà di applicazione di una maggiorazione d'importo percentuale non superiore al 50 per cento .
3. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento, è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.

4. L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e con il modulo di versamento di cui all'art. 50 D.Lgs. 507/1993.
5. Il pagamento della tassa dovrà essere effettuato su c/c postale intestato al Comune.
6. In caso di uso di fatto, la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.
7. Per l'accertamento in rettifica o d'ufficio, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme del presente regolamento e quelle del D.Lgs. 507/93, relative alla tassa annuale.
8. La tassa giornaliera di smaltimento non si applica nei casi di:
 - a) Occupazione di area scoperta per meno di 2 ore giornaliere;
 - b) Occupazione di area pubblica per il solo carico e scarico delle merci o per traslochi familiari, anche se di durata superiore a quella indicata al sub a);
 - c) Occupazione per soste su aree pubbliche in occasione di fiere e manifestazioni comunali.

ART. 17 – COMPONENTE SERVIZI DEL TRIBUTO: LA MAGGIORAZIONE

1. **Ai sensi del comma 13 dell'art. 14 del D.L. n. 201/2011 convertito dalla Legge 214/2011 alla tariffa tarsu si applica una maggiorazione di 0,30 euro per metro quadrato di superficie, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili del comune.**
2. **Il Consiglio Comunale, con la deliberazione di fissazione annuale delle tariffe della componente rifiuti del servizio, può incrementare la maggiorazione del comma 1 fino a 0,40 € /mq, anche graduandola in base alla tipologia degli immobili e della zona di ubicazione degli stessi.**
3. **Alla maggiorazione si applicano le medesime riduzioni, agevolazioni ed esclusioni previste per la tassa raccolta rifiuti.**
4. **Non si applica alla maggiorazione il tributo provinciale.**
5. **Per l'anno 2013, ai sensi del D.L. 35 del 8/04/2013, comma 2 art. 10, la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato e' riservata allo Stato ed e' versata in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo. I comuni non possono aumentare la maggiorazione standard.**

ART. 18 – ATTIVITA' DI CONTROLLO

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e della destinazione d'uso delle superfici tassabili, l'ufficio comunale può svolgere le attività a ciò necessarie, esercitando i poteri previsti dall'art. 73 D.Lgs. 507/1993.
4. L'ufficio comunale preposto all'accertamento dovrà attivare tutte quelle procedure utili per favorire la collaborazione:
 - dell'ufficio tecnico relativamente alla comunicazione del rilascio di nuove autorizzazioni o licenze;
 - dell'ufficio anagrafe riguardo le comunicazioni di tutti i movimenti anagrafici influenti ai fini della tassa;
 - dell'ufficio di polizia municipale per le verifiche necessarie.
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento verrà fatto sulla base di presunzioni semplici con i caratteri previsti dall'art. 2729 del Codice Civile, fatta salva l'applicazione d'ufficio della previsione contenuta nell'art. 1, comma 340 L. 311/2004.
3. Il potere di accesso alle superfici imponenti è esteso agli accertamenti ai fini istruttori sulle istanze di esenzione, detassazione o riduzione delle tariffe o delle superfici.

ART. 19 - ACCERTAMENTO

1. Per l'attività di accertamento trova applicazione l'Art. 71 del D.Lgs. 507/93 e s.m.i.

ART. 20 - SANZIONI

1. Le violazioni delle disposizioni riguardanti l'applicazione del tributo e quelle del presente regolamento sono soggette all'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 76 D.Lgs. 507/1993, così come modificate dall'art. 12 D.Lgs. 473/1997 e come disciplinate dal vigente regolamento comunale in materia.

ART. 21 – MODALITA' DI RISCOSSIONE.

1. Gli importi dovuti per il tributo e relative addizionali, liquidati sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di legge, sono pagati attraverso una delle seguenti modalità:
 - a) tramite il concessionario del servizio della riscossione dei tributi competente per territorio;
 - b) soggetti privati abilitati e iscritti all'albo dei gestori dei tributi locali ai sensi dell'art. 53 D.Lgs. 446/97;

c) tramite c/c postale intestato alla Tesoreria Comunale o direttamente presso la Tesoreria stessa;

d) mediante modello F24 nel caso in cui tale forma di riscossione sia prevista per legge.

2. Gli importi di cui al comma 1 sono riscossi in non più di quattro rate da stabilirsi annualmente in sede di approvazione delle tariffe.

3. **Gli importi dovuti per la maggiorazione di cui all'art. 17 sono riscossi attraverso una delle seguenti modalità:**

a) mediante modello F24 di cui all'art. 17 del D.Lgs. 241/1997;

b) tramite bollettino di c/c postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. 241/1997.

4. I pagamenti derivanti dalle operazioni di controllo dovranno essere effettuati in un'unica soluzione tramite versamento su conto corrente postale intestato alla Tesoreria Comunale o direttamente presso la Tesoreria stessa entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica degli atti.

E' ammesso pagamento cumulativo per più provvedimenti emessi.

ART. 22 - FUNZIONARIO RESPONSABILE.

1. Il Sindaco designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni; il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

ART. 23 - RIMBORSI

1. Per i rimborsi trova applicazione l'art. 75 del D.Lgs. 15/11/93, n° 507.

ART. 24 – NORMATIVA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 507/1993, del D.Lgs. 22/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dei vigenti regolamenti comunali in materia tributaria.

Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

ART. 25 – NORME ABROGATE

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

ART. 26 – EFFICACIA DELLA NORMA

Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti a decorrere dal **1° gennaio 2013**.